



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Ordinanza n. 44
Anno 2018

Prot. n. 00481/18

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
SEZIONI UNITE

composto da

Franco Frattini - Presidente

Dante D'Alessio - Relatore

Gabriella Palmieri

Mario Sanino

Massimo Zaccheo - Componenti

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA COLLEGALE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **53/2018**, presentato, in data 23 luglio 2018, dalla società **F.C. Bari 1908 S.p.A.**, rappresentata e difesa dall'avv. Matilde Rota,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli;

avverso il provvedimento del Commissario Straordinario FIGC, pubblicato sul C.U. n. 22 del 20 luglio 2018, con il quale lo stesso Commissario - tenuto conto dell'inosservanza di numerosi adempimenti, riscontrata dalla Co.Vi.Soc. e contestata, a carico dell'odierna ricorrente, con la

comunicazione del 12 luglio 2018, e constatato che, avverso tale decisione negativa, la società ricorrente non ha presentato ricorso nel termine di decadenza all'uopo fissato dal C.U. n. 49 del 24 maggio 2018 - ha deliberato di prendere atto della intervenuta non concessione alla società F.C. Bari 1908 S.p.A. della Licenza Nazionale 2018/2019 e della conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie B 2018/2019.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 31 luglio 2018, limitatamente alla trattazione della richiesta di emissione di provvedimento cautelare, l'avv. Matilde Rota, per la ricorrente - F.C. Bari S.p.A.; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC, nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, e il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Paolo Lupi, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, cons. Dante D'Alessio;

considerato che il ricorso risulta, ad un primo esame, privo dei necessari requisiti di ammissibilità non avendo la Società ricorrente, come è stato chiaramente indicato anche nella delibera commissariale n. 22 del 20 luglio 2018, fatto ricorso avverso la decisione negativa della Co.Vi.Soc. nei termini di decadenza fissati nel C.U. n. 49 del 24 maggio 2018.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

Respinge l'istanza cautelare invocata.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 31 luglio 2018.

Il Presidente
F.to Franco Frattini

Il Relatore
F.to Dante D'Alessio

Depositato in Roma, in data 31 luglio 2018.

Il Segretario
F.to Alvio La Face